

REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016

Sommario

<u>PARTE 1 - DISPOSIZIONI COMUNI.....</u>	<u>2</u>
<u>ARTICOLO 1 – PREMESSA.....</u>	<u>2</u>
<u>ARTICOLO 2 - FINALITA' E DEFINIZIONI.....</u>	<u>2</u>
<u>ARTICOLO 3 - SOGGETTI INTERESSATI.....</u>	<u>3</u>
<u>ARTICOLO 4 - FUNZIONI E ATTIVITÀ OGGETTO DEGLI INCENTIVI.....</u>	<u>3</u>
<u>ARTICOLO 5 - APPALTI MISTI.....</u>	<u>5</u>
<u>ARTICOLO 6 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI E CRITERI PER LA SCELTA.....</u>	<u>5</u>
<u>ARTICOLO 7 - COMPATIBILITÀ E LIMITI DI IMPIEGO.....</u>	<u>6</u>
<u>ARTICOLO 8 – COSTITUZIONE DEL FONDO.....</u>	<u>6</u>
<u>ARTICOLO 9 – ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO.....</u>	<u>7</u>
<u>ARTICOLO 10 – INCARICHI SVOLTI DA DIPENDENTI DI STAZIONI APPALTANTI A FAVORE DI ALTRE STAZIONI APPALTANTI.....</u>	<u>7</u>
<u>PARTE 2 – FONDO PER I LAVORI.....</u>	<u>9</u>
<u>ARTICOLO 11 - COSTITUZIONE E GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LAVORI E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA</u>	<u>9</u>
<u>ARTICOLO 12 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO.....</u>	<u>11</u>
<u>PARTE 3 – EROGAZIONE DELLE SOMME.....</u>	<u>12</u>
<u>ARTICOLO 13 – LIMITI DI IMPIEGO PER LAVORI E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA</u>	<u>12</u>
<u>ARTICOLO 14 – VERIFICA DELLE ATTIVITA' SVOLTE, EVENTUALI RIDUZIONI ED EROGAZIONE DELLE SOMME.....</u>	<u>12</u>
<u>ARTICOLO 15 - COEFFICIENTI DI RIDUZIONE.....</u>	<u>14</u>
<u>ARTICOLO 16 - QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO.....</u>	<u>14</u>
<u>ARTICOLO 17 - APPLICAZIONE e DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO.....</u>	<u>16</u>
<u>ARTICOLO 18 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI.....</u>	<u>17</u>
<u>ARTICOLO 19 – RINVII.....</u>	<u>17</u>
<u>TABELLA 1 – RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'ACQUISIZIONE DEI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA.....</u>	<u>18</u>

PARTE 1 - DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 1 – PREMESSA

Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'articolo 113, comma 2 e 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di seguito “Codice”, contiene disposizioni in merito alla costituzione e all'utilizzo del “Fondo incentivi per funzioni tecniche nelle gare d'appalto e nei contratti” rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. dd) del medesimo Codice, destinato al riconoscimento della responsabilità soggettiva, civile, penale, amministrativa e contabile derivante dalle funzioni tecniche svolte dal personale delle Strutture di questa Azienda Sanitaria, coinvolto nelle procedure di appalto e gestione di lavori e di affidamento di servizi di architettura e ingegneria (ai sensi di quanto indicato dalle Linee Guida n.1 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione) nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

ARTICOLO 2 - FINALITA' E DEFINIZIONI

1. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori e degli affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
2. Ai fini della applicazione del presente regolamento si intende per:
 - a. Codice: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante Codice dei Contratti Pubblici (in seguito codice);
 - b. RUP: il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del codice, di cui alle Linee guida n. 3 di ANAC nonché all'art. 17 del regolamento.
 - c. DL: Direttore dei Lavori di cui all'art. 111 del Codice ed al DM n. 49/2018;
 - d. Direttore UO: è il dirigente della struttura complessa o semplice tenuto alla proposta degli atti di conferimento, verifica e liquidazione di cui al presente regolamento. Tale espressione è da intendersi riferita anche a dirigenti titolari di altra struttura aventi la medesima funzione in relazione alla organizzazione dell'ente;
 - e. Direttore di Dipartimento: è il dirigente della struttura tenuto alla adozione degli atti di conferimento, verifica e liquidazione di cui al presente regolamento. Tale espressione è da intendersi riferita anche a dirigenti titolari di altra struttura apicale in assenza di Dipartimenti.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI INTERESSATI

1. Il presente regolamento si applica
 - a. al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
 - b. agli incarichi conferiti da questo Ente ai dipendenti di altri enti / Aziende Pubbliche che abbiano svolto prestazioni incentivabili previo accordo tra le Aziende titolari del rapporto di impiego nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale di servizio ovvero, ancorché presenti, non abbiano la possibilità di assumere l'incarico e/o portarlo correttamente a compimento per eccessivi e concomitanti impegni istituzionali;
 - c. al personale di altre Amministrazioni pubbliche comandato presso questa Azienda Sanitaria
2. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a. i soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 4 connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi di ingegneria e architettura;
 - b. i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale – anche solo nel profilo di appartenenza - con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie e previa ricognizione in fase di rendicontazione. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici o amministrativi o personale di altri ruoli, in rapporto alla singola funzione specifica, assumono la responsabilità inerente l'incarico affidatogli dal Direttore del Dipartimento competente oppure anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento. In tale qualifica non rientra il personale del comparto non dirigente che sia titolare di un incarico funzionale organizzativo o professionale ai sensi della normativa contrattuale di riferimento.

ARTICOLO 4 - FUNZIONI E ATTIVITÀ OGGETTO DEGLI INCENTIVI

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 3, riguardano quelle previste per la programmazione e l'esecuzione di opere o lavori ordinari

o complessi come definiti all'art. 3 lettere nn), oo) e seguenti, del Codice, ivi incluse le concessioni di cui all'art. 164 del Codice come indicati dalle disposizioni seguenti, affidati in via formale successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento e, per la fase conclusiva di quelli ancora in corso di esecuzione, affidati prima dell'adozione del presente regolamento, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera - ed in particolare le seguenti funzioni/attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti
 - b) valutazione preventiva dei progetti
 - c) predisposizione delle procedure di gara
 - d) controllo sulle procedure di gara
 - e) controllo sulla esecuzione dei contratti
 - f) collaudo tecnico amministrativo ovvero il certificato di regolare esecuzione, le attività del collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti per lavori NO
 - g) le attività svolte dal Responsabile unico del procedimento (RUP)
 - h) le attività svolte dalla Direzione dei Lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)
2. Il fondo di cui all'art.1 è ripartito solo quando si perviene alla stipula di un accordo quadro, di una convenzione o di un contratto nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del Codice.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.
4. Non sono oggetto di incentivazione le attività inerenti lo svolgimento di consultazioni preliminari di mercato di cui all'art. 66 del codice.
5. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente regolamento gli appalti di servizi e forniture:
- a) che richiedano un piano di intervento o un capitolato di appalto oltreché azioni di controllo e supervisione proprie dell'ufficio del Responsabile della esecuzione del servizio (RES). Nell'ambito del Dipartimento Tecnico, si tratta dei servizi di Facility Management, di acquisto ed installazione di apparecchiature elettromedicali e macchine pesanti che presuppongono lavori specifici di adeguamento dei locali, di manutenzioni ordinarie, di manutenzione e installazione di nuova segnaletica, di installazione di arredi, servizi di ingegneria ed ogni altro appalto rientrante nell'ambito dei contratti di cui all'art.1 comma 3/c del D.P.G.R. n°7/R del 13 febbraio 2018;
 - b) beni e servizi affidati da altri soggetti aggregatori (CET e CONSIP)
- In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) si applica invece quanto previsto dal Regolamento ESTAR per la corresponsione degli incentivi in materia di appalti di forniture e di servizi ex art. 113

ARTICOLO 5 - APPALTI MISTI

1. Ai sensi dell'art. 28 del Codice, gli appalti aventi per oggetto due o più delle prestazioni di lavori, servizi e forniture, sono qualificati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, in relazione alla prevalenza economico funzionale di una delle prestazioni dell'appalto stesso. In relazione a tale qualificazione e nei casi in cui la prevalenza economica riguardi l'appalto di lavori si applica la parte II del presente Regolamento

ARTICOLO 6 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI E CRITERI PER LA SCELTA

1. Ferma restando la nomina del Responsabile del Procedimento (RUP) a mezzo di apposito provvedimento aziendale nel rispetto del sistema di deleghe stabilito dallo statuto, il conferimento degli incarichi che legittimano la corresponsione delle somme di cui al presente regolamento è disposto dal Direttore della UO di appartenenza del personale coinvolto, sentito il responsabile unico del procedimento (RUP) .
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a. della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b. della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c. della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi rispettando, per quanto compatibile con la realtà organizzativa dell'ente, il criterio di rotazione;
 - d. del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori, nonché i termini da rispettare per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto indicato al successivo art. 16.
4. Il dirigente che ha formalizzato con provvedimento la nomina può, su iniziativa del responsabile del procedimento e con provvedimento motivato, modificare o revocare gli incarichi in ogni momento ed attribuirli ad altro personale. Con il medesimo provvedimento, su proposta del Responsabile del procedimento, il dirigente competente stabilisce la quota del fondo da assegnare alle attività svolte sino al momento della revoca o della modifica.
5. Gli incarichi possono essere conferiti anche a dipendenti a tempo determinato.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento di cui al primo comma assumono la responsabilità diretta e

personale dei procedimenti, dei sub procedimenti e delle attività assegnate.

ARTICOLO 7 - COMPATIBILITÀ E LIMITI DI IMPIEGO

1. I soggetti di cui all'art. precedente possono essere destinatari di incarichi anche riferiti a più appalti di lavori, servizi e forniture.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti), definito secondo il criterio della competenza, da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire dalla Struttura aziendale competente le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.
4. Al Direttore della UO cui afferisce il personale incaricato delle prestazioni professionali compete la messa a punto di un sistema di monitoraggio – anche mediante l'acquisizione di informazioni e dati presso le altre strutture aziendali competenti nella gestione del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale dipendente - che consenta di verificare il non superamento del tetto massimo del 50% di incentivazione di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Non possono essere concessi incarichi a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, come richiamati all'art. 35-bis del dlgs n. 165/2001, nonché a coloro che versino in situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del codice e secondo quanto indicato nella regolamentazione aziendale vigente.

Il dirigente che conferisce l'incarico è tenuto a verificare la sussistenza di detti presupposti.

ARTICOLO 8 – COSTITUZIONE DEL FONDO

1. I presupposti per la remunerazione della prestazione incentivante si individuano nella coerenza con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria dell'Azienda, con particolare riguardo al piano degli investimenti, alla programmazione dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e nel ricorso ad una procedura comparativa. Ai sensi del comma 3, art. 21 del codice dei contratti pubblici il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali può ricomprendere anche gli interventi di importo inferiore a € 100.000.

2. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% e meglio specificata al successivo articolo 11, modulata sull'importo di ciascun intervento di cui al comma 1 dell'art. 4 posto a base di gara - IVA esclusa e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico della amministrazione - da riconoscere per lo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 4.
3. Gli oneri per la corresponsione del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione di spesa mediante l'inserimento, nel relativo quadro economico, dell'accantonamento previsto per legge, da rilevarsi nei provvedimenti amministrativi di adozione delle varie fasi del procedimento anche ai fini dei conseguenti adempimenti contabili, e nel presente regolamento.
4. Qualora la somma indicata al comma 2 superi il limite di cui al successivo art.15, negli atti viene iscritta la quota individuata secondo quest'ultima disposizione.
5. Nel caso di gare svolte con gli strumenti di aggregazione l'importo è pari al quadro economico dell'accordo o della convenzione o a quello del singolo contratto attuativo a seconda del contesto specifico in cui si svolgono le attività.
6. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
7. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

ARTICOLO 9 – ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Non incrementano il fondo:
 - a) gli affidamenti di lavori realizzati ai sensi del codice dei contratti riferiti all'art. art. 63 comma 2 lett b), art. 36 comma 2 lett a) e art. 36, comma 2, lettera b) ove non sia stata effettuata una preventiva valutazione degli operatori economici mediante procedura comparativa;
 - b) i lavori in somma urgenza;
 - c) i lavori in amministrazione diretta;
 - d) le attività utili per lo svolgimento delle consultazioni preliminari di mercato.

ARTICOLO 10 – INCARICHI SVOLTI DA DIPENDENTI DI STAZIONI APPALTANTI A FAVORE DI ALTRE STAZIONI APPALTANTI.

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti, di cui all'art. 3, c.1, lett.b. del presente regolamento.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento svolte dal

personale della Stazione appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposto allo stesso personale.

3. I compensi incentivanti connessi alla prestazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale;
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 7.
5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art.113, comma 5, destina una percentuale non superiore ad un quarto nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale stessa. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e Centrale di Committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'art.113 del codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

PARTE 2 – FONDO PER I LAVORI

ARTICOLO 11 - COSTITUZIONE E GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LAVORI E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

1. Ai sensi dell'art. 8 è costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 4 nella misura stabilita al successivo comma 3 per i lavori. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma calcolata secondo la seguente formula:

$$2 \% * PE * PC = \text{percentuale da applicare}$$

dove: **PE** = Parametro di Entità

PC = Parametro di Complessità

I Parametri suddetti sono definiti secondo i seguenti scaglioni:

PARAMETRO DI ENTITÀ (**PE**) PER CONTRATTI DI LAVORI E FACILITY MANAGEMENT

IMPORTO LORDO A BASE DI GARA		
da (Euro)	A (Euro)	PE
0,00	1.000.000,00	1,00
1.000.000,01	soglia comunitaria (per lavori)	0,95
soglia comunitaria (per lavori) + 1	12.000.000,00	0,90
12.000.000,01	25.000.000,00	0,85
Oltre 25.000.000,00		0,80

PARAMETRO DI ENTITÀ (**PE**) PER CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI

IMPORTO LORDO A BASE DI GARA		
da (Euro)	A (Euro)	PE
0,00	214.000,00	0,80
214.000,01	1.000.000,00	0,60
1.000.000,01	5.000.000,00	0,40
5.000.000,01	25.000.000,00	0,20
Oltre 25.000.000,00		0,10

PARAMETRO DI COMPLESSITÀ (**PC**)

LAVORI E AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

DESCRIZIONE COMPLESSITÀ	PC
-------------------------	----

Realizzazione di lavori, ad elevata complessità, sia nella definizione delle procedure di gara che nel controllo dell'esecuzione, che necessita di specifiche professionalità interne e/o particolari procedure di verifica durante l'intero periodo contrattuale, per esempio lavori di nuova realizzazione o ristrutturazione quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni: la realizzazione degli apparati tecnologici, interventi di modifica di impianti che comporta la necessità di deposito di progetti secondo le disposizioni normative e di legge sulla sicurezza elettrica e sul contenimento dei consumi energetici o costruzione di nuovi edifici o parti di essi o modifica di edifici, dove siano previsti interventi soggetti a deposito degli atti alla Regione Toscana (ex Genio Civile), opere speciali di bonifica o di restauro conservativo su edifici sottoposti a tutela in base al Codice dei Beni Culturali e servizi di ingegneria sopra soglia comunitaria o sia attivata una procedura di affidamento mediante partenariato pubblico/privato o appalto integrato, oppure sia necessaria una presenza assidua in cantiere da parte del direttore lavori per la risoluzione di problematiche attinenti alla sicurezza per presenza di interferenze od altro.	1,00
Realizzazione di lavori, di normale complessità, nella definizione delle procedure di gara o nel controllo dell'esecuzione, che necessita di attente procedure di verifica durante l'intero periodo contrattuale: per esempio lavori di nuova realizzazione o ristrutturazione, installazione di apparecchiature ad alta tecnologia, manutenzioni straordinarie ovvero appalti di nuova installazione di impianti e adeguamento alla regola di prevenzione incendi per i quali sia richiesta una procedura di affidamento ordinaria con senza utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	0,75

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo, tra i soggetti incaricati delle funzioni di cui all'articolo 3;
- b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - b.1 - all'acquisto di beni, incremento e ammodernamento delle attrezzature del Dipartimento od Area interessata, dell'hardware/software funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b.2 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - b.3 - per promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, a tirocini formativi, e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;

- b.4 - per l'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, e per la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo;
- b.5 - all'acquisto o rinnovo di automezzi per poter raggiungere le varie sedi oggetto di intervento o per le periodiche riunioni di lavoro.

ARTICOLO 12 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO .

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici la cui percentuale è determinata secondo quanto al precedente art. 8 comma 2, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a. competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - b. tipologia di incarichi svolti in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - c. complessità delle opere-derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica;
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalla *Tabella n.1* allegata dove per ogni lavoro è previsto che la somma delle aliquote di ripartizione riferite alle funzioni di cui al precedente art. 4 attribuite al personale interno più quelle attribuite all'eventuale personale esterno, secondo quanto indicato al successivo articolo 13, risulti pari al 100 e non inferiore.
3. Nel caso in cui vengano individuati più collaboratori, la ripartizione dell'incentivo avviene in ragione dell'apporto effettivamente richiesto a ciascuno di essi. In mancanza di collaboratori, le relative quote indicate nella Tabella di riferimento allegata sono attribuite interamente al soggetto incaricato.

PARTE 3 – EROGAZIONE DELLE SOMME

ARTICOLO 13 – LIMITI DI IMPIEGO PER LAVORI E SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

1. Per gli appalti di lavori e affidamento di servizi di ingegneria e architettura in coerenza con quanto previsto all'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti), definito secondo il criterio della competenza, da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti. Si rimanda infine a quanto già previsto al comma 4, dell'art.7 circa le modalità di monitoraggio del tetto massimo del 50% sopra indicato.
2. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

ARTICOLO 14 – VERIFICA DELLE ATTIVITA' SVOLTE, EVENTUALI RIDUZIONI ED EROGAZIONE DELLE SOMME

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dipartimento competente, previa comunicazione del Direttore UO, alla realizzazione del lavoro e/o servizio di ingegneria e architettura dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni affidate, di cui all'articolo 4 del presente regolamento, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art.113 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. l'Amministrazione procede alla riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera/lavoro/servizio/fornitura nel caso in cui non siano rispettati i seguenti termini entro i quali devono essere eseguite le seguenti prestazioni che, ai sensi dell'art. 6 comma 3 precedente, il RUP è tenuto a comunicare ai componenti dello staff individuato per l'attuazione di ciascun procedimento insieme ai contenuti dell'incarico attribuito:
 - a. per le procedure di gara i termini coincidono con la programmazione e scadenziario definito fra il dirigente della struttura competente, il RUP e gli addetti amministrativi, salvo imprevisti procedurali da motivare dettagliatamente in sede di liquidazione dell'incentivo;

- b. per la direzione lavori i termini coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'operatore economico per la esecuzione dei lavori e/o affidamento dei servizi di ingegneria e architettura comprese le sospensioni e proroghe regolarmente concesse. Nei casi di inadempienza da parte dell'appaltatore che comporta il mancato rispetto del termine contrattuale e/o la risoluzione del contratto di appalto, la penalizzazione riguardante l'incentivo potrà essere applicata in sede di liquidazione laddove risulti oggettivamente evidente l'inefficace azione di controllo e formale contestazione da parte dell'Ufficio di Direzione Lavori-e del RUP;
 - c. per la redazione degli stati di avanzamento dei lavori o le verifiche di regolare esecuzione o conformità in corso di esecuzione per servizi di ingegneria e architettura e per la relativa liquidazione, i termini coincidono con quelli determinati dal Codice nonché dai regolamenti attuativi ed aziendali;
 - d. per il collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica della conformità finale, i termini coincidono con quelli previsti dal Codice e dalle ulteriori norme vigenti in materia, incluso il maggiore eventuale tempo necessario per l'esecuzione delle opere oggetto di contestazione all'appaltatore o per l'acquisizione di documenti o certificazioni necessarie alla collaudazione;
 - e. per gli aspetti di verifica della progettazione e validazione, potrà essere disposta l'esclusione dalla liquidazione dell'incentivo laddove siano accertati errori di progettazione non rilevati che comportano conseguenze tecniche ed economiche in sede di gestione del contratto di appalto;
 - f. per i costi dell'appalto gli importi coincidono con quelli stabiliti dai singoli contratti incrementati delle varianti regolarmente autorizzate.
4. La riduzione di cui al comma 1 verrà applicata alle singole funzioni in misura proporzionale agli incrementi dei tempi o dei costi eccedenti e non conformi rispetto a quanto riportato ai punti soprastanti, alle disposizioni impartite ed alle norme del presente regolamento e verrà posta in detrazione dai compensi calcolati periodicamente secondo quanto al successivo art. 18. Sono tenuti in considerazione solo gli incrementi dei tempi direttamente imputabili alla attività dei soggetti destinatari degli incarichi e non dipendenti da inerzia o ritardi attribuibili a soggetti terzi.
5. Il RUP o il DL può essere escluso dalla ripartizione dell'incentivo di cui al presente regolamento, con provvedimento motivato, quando, non svolga i compiti assegnati dalle norme del Codice, dalle Linee Guida ANAC ed alle altre norme attuative con la necessaria e dovuta diligenza ovvero quando venga rimosso dall'incarico.
6. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le

giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Per il personale amministrativo la valutazione delle giustificazioni deve essere effettuata in contraddittorio con il Dirigente Responsabile del settore di appartenenza del dipendente. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 11, incrementando la quota del fondo di cui all'articolo 11, c.3, lett.b).

7. In caso di mancata risoluzione, in fase di contraddittorio, della controversia, ciascuna parte può avanzare istanza di riesame della materia oggetto di contestazione al Direttore del Dipartimento tecnico e del Patrimonio; in caso di coincidenza di quest'ultimo con il ruolo di RUP o di Direttore di UO, l'istanza andrà presentata al Direttore Amministrativo o suo delegato.

ARTICOLO 15- COEFFICIENTI DI RIDUZIONE

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro o un servizio di ingegneria e architettura venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'art.11, incrementando la quota del fondo di cui all'articolo 11, c.3, lett.b).

ARTICOLO 16 - QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. Il Direttore di Area o del Dipartimento competente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce, su proposta del RUP a seconda della tipologia dei contratti, le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi di ingegneria e architettura sulla base delle percentuali indicate nella tabella di riferimento allegata e delle limitazioni di cui all'art. 15.
2. Saranno oggetto di verifica, computazione e liquidazione tutte le prestazioni effettuate al 31 dicembre di ciascun anno solare riguardanti ciascun procedimento per lavori e servizi e di ingegneria e architettura.
3. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il Direttore della U.O. di competenza trasmette al Dirigente Decretante la relazione motivata di liquidazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento entro 45 giorni dal termine di cui al comma 2. L'adozione del Decreto dirigenziale di approvazione dovrà avvenire **entro il 31 marzo** dell'anno successivo alla maturazione del diritto di riscossione delle quote nei termini che seguono:

- a. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione delle procedure di gara e controllo sulle procedure di gara, nonché per le attività del RUP sino alla fase dell'affidamento:
 1. il Direttore dell'UO, su relazione del RUP, dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 2. il Direttore di Area o Dipartimento competente assume la determinazione di liquidazione.
- b. Per la quantificazione ed erogazione relativa alle attività inerenti la fase dell'esecuzione di contratti a durata annuale o pluriennale:
 1. il R.U.P. documenta al Direttore dell'UO competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro e servizio di ingegneria e architettura evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 2. il Direttore dell'UO competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 3. il Direttore di Area o Dipartimento competente assume la determinazione di liquidazione con le limitazioni derivanti dalle valutazioni riportate al punto 2
- c. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità finali:
 1. il RUP documenta al Direttore dell'UO competente l'esito positivo del collaudo/certificato di verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 2. il Direttore dell'UO competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 3. il Direttore di Area o Dipartimento competente assume la determinazione di liquidazione con le limitazioni derivanti dalle valutazioni riportate al punto 2
4. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi prende atto delle seguenti attestazioni:
 - a. delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
 - b. dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio di ingegneria e architettura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- c. che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza, quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Le attestazioni di cui ai punti a., b. e c. del suddetto comma 4 possono essere prodotte anche attraverso tabelle schematiche riepilogative.

Tale determinazione verrà trasmessa alle competenti strutture aziendali per la effettiva liquidazione e pagamento dei compensi incentivanti.

ARTICOLO 17 – APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO.

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa:
 - a. successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento:
 - b. dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, con effetto retroattivo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto ai commi 1 e 3 dell'art.216 del D.lgs. 50/2016, la distribuzione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 163/2006 e prima dell'adozione del presente regolamento , utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera.
3. Con riferimento al precedente comma 2, l'ultrattività della disciplina regolamentare vigente nelle pre-esistenti Aziende USL n.1,2,5,6 e 12 poi confluite nella Azienda USL Toscana Nord Ovest trova applicazione limitatamente alla distribuzione degli incentivi accantonati e maturati per l'attività svolta dai dipendenti per funzioni tecniche fino al 18 aprile 2016; per il periodo successivo, trova applicazione quanto previsto al comma 1.
4. Le pregresse fattispecie di cui ai commi 2. e 3. sono disciplinate nel rigoroso rispetto dei limiti e parametri che la normativa, in vigore al tempo di tali situazioni, imponeva, risultando esclusa, di conseguenza, dall'ambito di applicazione del presente regolamento la distribuzione di risorse accantonate secondo criteri non conformi con quelli vigenti al tempo dell'attività contrattuale.
5. Nel rispetto, di quanto introdotto con l'art.93, commi 7 bis e ter dal D.L. 90/2014 (poi convertito in L. 114/2014) al D.lgs. 163/2006, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014. Inoltre i compensi incentivanti per funzioni tecniche possono essere distribuiti al personale interessato nella percentuale massima dell'80% delle somme accantonate, al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali e Irap a carico dell'amministrazione,

tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti dallo stesso individuati, con le modalità e i criteri del presente regolamento.

6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo, determinato secondo quanto già specificato al comma 2 del precedente art. 7.

ARTICOLO 18 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina, fatto salvo quanto previsto all'art.17

ARTICOLO 19 – RINVII

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni del Codice nonché alle altre disposizioni normative vigenti.
2. Nel caso in cui, la regolamentazione della materia, subisca essenziali modificazioni legislative ovvero, in fase di prima applicazione si ritenga opportuno apportare delle modifiche necessarie ai criteri adottati di cui alla tabella 1 allegata, questa Azienda Sanitaria provvederà ad adeguare il presente Regolamento, al fine di conformarlo alle novità intervenute, salvo immediata efficacia di quanto disposto per esplicita previsione normativa.

TABELLA 1 - Ripartizione del fondo per l'acquisizione di lavori e servizi di ingegneria

proposta di ripartizione alla data del 24 novembre 2020 integrata con proposta delegazione RSU 14/12/2020

	<i>ATTIVITÀ (art. 113 c. 2)</i>	<i>Fase di progettazione</i> %	<i>Fase di esecuzione</i> %	<i>% Totale</i>
1	Attività di programmazione della spesa per investimenti	2		2
2	Valutazione preventiva dei progetti	5		5
3	Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	6	2	8
4	Responsabile Unico del Procedimento	8	13	21
4a	Supporto tecnico al RUP	3	10	13
4b	Supporto amministrativo al RUP	1	5	6
5	Direzione dei lavori	0	20	20
5a	Collaboratori tecnici per le attività dell'Ufficio di DL	0	18	18
6	Collaudo tecnico amministrativo/C.R.E.	0	5	5
6a	Collaboratori tecnici per le attività di collaudo	0	2	2
	TOTALE	25	75	100

nb: in neretto la descrizione delle funzioni di cui all'art.4 del regolamento, limitatamente al settore degli appalti di lavori e servizi di ingegneria e architettura

Contenuto di alcune funzioni a maggior chiarimento

2	La funzione è svolta dal personale che abbia specifiche competenze in materia di appalti, per le attività di verifica del progetto come previsto all'art 26 (con richiamo all'art 23) del codice dei contratti.
3	La funzione è svolta dal personale tecnico o amministrativo, individuato nell'atto formale anche solo nel profilo di appartenenza, in rapporto alla singola funzione specifica, fornendo opera di consulenza e/o svolgendo materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano il procedimento a partire dall'avvio della procedura di gara compresa la verifica dei documenti posti a base di gara (CSA, QE, Disciplinare di gara, Avviso/bando....); la gestione della procedura di aggiudicazione definitiva previa espletamento delle verifiche di ufficio sul possesso dei requisiti dichiarati dagli OE; la predisposizione e stipula del contratto per esecuzione dell'appalto gara (pubblicazione su start, chiarimenti, verbale di gara, lavori commissione...) fino alla aggiudicazione definitiva previa espletamento verifiche di ufficio sul possesso dei requisiti dichiarati dagli OE; predisposizione e stipula del contratto nonché tutte le fasi proprie della fase di esecuzione del contratto quali subappalti, varianti, proroghe e, più in generale, tutto il supporto giuridico amministrativo necessario.
4a	Le attività ricomprese in questa funzione sono collegate a quanto previsto all'art.31 del codice degli appalti, relativamente alla nomina del RUP e alle sue competenze, e dalle linee guida ANAC n.3 " Nomina ruolo e compiti del RUP". Per esempio, i collaboratori tecnici redigono il CSA , QE dell'intervento, il capitolato prestazionale, etc.... Tra le funzioni sono da ricomprendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le richieste di pratiche autorizzative verso altri enti (Comune, Genio Civile, VV.FF. , Soprintendenza....); la partecipazione alle commissioni giudicatrici ove previste e altro.
4b	Le attività ricomprese in questa funzione riguardano, in maniera sintetica e non esaustiva, tutto il supporto giuridico, amministrativo alle funzioni del RUP quali le procedure per le ammissioni al finanziamento statale o regionale degli interventi, gli adempimenti informativi SIMOG; CUP, SITAT 190, SITAT SA, SITAT 229, le fasi relative alle liquidazioni e alla gestione economico-finanziaria dell'intervento, ivi comprese le richieste di erogazione dei fondi ed il monitoraggio delle fonti di finanziamento.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA CERAGIOLI

DATA FIRMA: 18/02/2021 14:37:26

IMPRONTA: 35353338363438393932323737373139643133376431326537336333313762663338346330333266